



ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n.76 del registro data 18/04/2023	OGGETTO: Istituzione Registro dei Contenziosi Giudiziari. Approvazione criteri generali per la valutazione del rischio di soccombenza e la quantificazione del Fondo Contenzioso.
--	--

L'anno duemilaventitre addì diciotto del mese di Aprile alle ore 19:50 e ss. nella sala delle adunanze del Comune, convocata ai sensi di legge, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

con la presenza dei Signori:

COMPONENTI	Carica	Presente	Assente
MARINO Mario	Sindaco		
DRAGO Concetta	Vice Sindaco		
GIANNONE VINCENZO	Assessore		
FALLA Giovanni	Assessore	/	X
PORTELLI Concetta	Assessore		
PUGLISI Giuseppe	Assessore	/	X

Partecipa il Vicesegretario Comunale Dott.ssa Maria Sgarlata

Assume la presidenza della seduta il Sindaco, il quale, accertato che l'odierna seduta è valida per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita i convocati a procedere alla trattazione della proposta di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta presentata dal Segretario Generale, Dott.ssa Nadia Gruttadauria, e dall'Assessore agli Affari Legali, Avv. Drago Concetta, n. 17 del 14/04/2023, avente per oggetto: "Istituzione Registro dei Contenziosi Giudiziari. Approvazione criteri generali per la valutazione del rischio di soccombenza e la quantificazione del Fondo Contenzioso.";
 - Vista la legge 8/6/1990, n. 142, recepita in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n. 48;
 - Vista la legge regionale 3/12/1991, n. 44;
 - Dato atto che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Segretario Generale n.q. sulla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co. 1 L. n. 142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché ai sensi dell'art. 49 e del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
 - Dato atto altresì che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore finanziario in merito alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co.,1 della L.n.142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000;
 - Preso atto che la proposta che si mette a votazione è conforme a quella per la quale sono stati espressi i pareri soprarichiamati;
 - Accertata la competenza della Giunta Comunale in ordine all'adozione del presente provvedimento;
 - Ritenuto che la proposta testè esaminata sia meritevole di accoglimento con la narrativa ed il dispositivo in essa contenuti;
 - Visto il D.lgs.n. 267/2000 e s.m.i.
 - Visto il vigente O.R.EE.II ed il vigente Statuto Comunale;
- Tutto ciò premesso e considerato;
- Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata e seduta,

DELIBERA

Per la causale in premessa,

1. **Di approvare** la proposta di deliberazione del Segretario Generale, Dott.ssa Nadia Gruttadauria, e dall'Assessore agli Affari Legali, Avv. Drago Concetta, n. 17 del 14/04/2023 relativa all'oggetto che qui si richiama integralmente "per relationem" e che si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale;
2. **Di dare atto** che al presente provvedimento si allega l'unito foglio, quale parte integrante e sostanziale, contenente i pareri citati in premessa.



COMUNE DI SCICLI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
AVVOCATURA COMUNALE
Gestione del Contenzioso



REGISTRO DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 17

Del 14/04/2023

OGGETTO: Istituzione Registro dei Contenziosi Giudiziari. Approvazione criteri generali per la valutazione del rischio di soccombenza e la quantificazione del Fondo contenzioso.

IL SEGRETARIO GENERALE
L'ASSESSORE AGLI AFFARI LEGALI

PREMESSO CHE uno dei cardini del nuovo sistema contabile di cui al D.Lgs. n.118/2011 è costituito dalla obbligatoria previsione di fondi di accantonamento preordinati a garantire gli equilibri di bilancio che possano pregiudicarne il mantenimento nel corso della gestione, e ciò per quell'esigenza di prudenza che deve permeare le previsioni di bilancio, imponendo di inserire al loro interno anche accantonamenti riferiti ad obbligazioni passive solo potenziali, esigenza ripresa dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria, allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011;

CONSIDERATO CHE tra tali fondi di natura obbligatoria, il D.lgs. n. 118 del 2011, nel disciplinare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, all'allegato n. 4/2, avente ad oggetto "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", prevede al punto 5.2, lettera h) un Fondo contenzioso, precisando a tal fine che:

"Nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso. In occasione della prima applicazione dei principi applicati della contabilità finanziaria, si provvede alla determinazione dell'accantonamento del fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti, il cui onere può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente, fermo restando l'obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio). In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere

conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio. In occasione dell'approvazione del rendiconto è possibile vincolare una quota del risultato di amministrazione pari alla quota degli accantonamenti riguardanti il fondo rischi spese legali rinviati agli esercizi successivi, liberando in tal modo gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi spese legali (in quote costanti tra gli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione). L'organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti”;

CONSIDERATO, pertanto, che la corretta applicazione del suddetto principio contabile presuppone un monitoraggio costante della formazione del “Fondo contenzioso” e della relativa adeguatezza per dare copertura tempestiva a posizioni debitorie fuori bilancio che si possono determinare a seguito degli esiti dei giudizi, evitando che al momento del riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui all’art. 194, lett. a) del TUEL l’ente non disponga delle risorse necessarie a garantire la copertura di una spesa incompressibile, compromettendo l’equilibrio di bilancio presente e futuro oppure ritardando il riconoscimento del debito fuori bilancio ed esponendo l’ente a procedure esecutive e maggiori spese;

ATTESO CHE, allo stato l’ente ha dato applicazione al principio contabile, attraverso una iniziale ricognizione del contenzioso che necessita di un aggiornamento e di una “sistematizzazione”;

DATO ATTO, altresì, che il PNA, fin dall’aggiornamento 2015, ha ricompreso anche la materia del contenzioso tra le aree a rischio corruttivo, obbligando gli enti territoriali ad effettuare la mappatura dei relativi processi lavorativi e dei rischi di “cattiva amministrazione” correlati, progettando ed implementando specifiche misure di mitigazione del rischio, a tutela anche dell’equilibrio del bilancio, che costituisce un bene pubblico secondo la più recente giurisprudenza costituzionale;

CONSIDERATO CHE una delle cause del rischio di squilibri strutturali del bilancio è rappresentata da sentenze (od atti esecutivi equipollenti) che determinano per l’ente l’insorgere di oneri di rilevante entità finanziaria, ai quali il bilancio non è in grado di far fronte con risorse disponibili nell’anno o nel triennio di riferimento del bilancio (ex art. 193 TUEL);

RITENUTO, pertanto, che risulta necessario attuare il sopra richiamato principio contabile, avviando un processo di emersione, catalogazione e sistematizzazione dei vari contenziosi in cui il Comune risulta parte processuale, individuando per ciascuno il relativo rischio di soccombenza e determinando, di conseguenza, le risorse da accantonare per sterilizzare gli effetti della verifica di tali rischi sull’equilibrio di bilancio;

RITENUTO altresì opportuno, a tal fine, anche in un’ottica di “*accountability*” delle politiche di prevenzione della corruzione, determinare in via preliminare ed astratta i criteri generali in base ai quali quantificare per ciascun rischio stimato l’ammontare dell’accantonamento sul bilancio, sia per consentire all’organo di revisione contabile di pronunciarsi sulla congruità degli accantonamenti avendo a riferimento parametri predeterminati, sia anche per prevenire i rischi di “cattiva amministrazione”, rispetto alla tutela del valore costituzionale dell’equilibrio di bilancio;

CONSIDERATO CHE, anche alla luce degli orientamenti della Corte dei Conti, i criteri di determinazione della misura dell’accantonamento debbono ispirarsi al principio della congruità, inteso in duplice senso: da un lato affinché la copertura del rischio sia efficacemente realizzata, dall’altro affinché lo stanziamento in bilancio non sottragga alla gestione corrente risorse in misura superiore al necessario;

DATO ATTO CHE il richiamato principio contabile non individua criteri per la stima del rischio né quelli per la quantificazione dell’accantonamento al fondo rischi contenzioso;

RITENUTO, però, anche alla luce delle indicazioni della magistratura contabile, di poter fare riferimento ai principi e agli standard nazionali ed internazionali di cui all’OIC 31 e allo IAS n. 37 che definiscono l’omologo concetto di passività potenziale, prevedendo - in coerenza con il dato testuale del principio contabile 4/2 - l’obbligo di accantonamento al fondo rischi solo in presenza di un rischio di soccombenza stimato almeno probabile ove “è ragionevole prevedere che si debbano sostenere costi ed oneri per risarcimenti giudiziari o transattivi delle liti in corso”;

RITENUTO, inoltre, che in coerenza con la finalità del Fondo Contenzioso può omettersi l'accantonamento sulle cause il cui valore delle rispettive domande risulti inferiore ad €. 5.000,00 nella considerazione che, in tali casi, una eventuale condanna produrrebbe effetti irrilevanti sul bilancio (art. 2423, comma 4, cod. civ.) e può agevolmente essere eseguita tramite gli strumenti correnti del bilancio di previsione finanziario, anche a seguito di puntuali variazioni che non compromettano l'ordinario assolvimento delle funzioni ed attività istituzionali;

DATO ATTO CHE l'OIC classifica gli eventi futuri come:

- certi: presenza di sentenza di condanna esecutiva, sebbene non ancora definitiva;
- probabili: quando il loro accadimento è ritenuto più verosimile del contrario;
- possibili: con grado di accadimento inferiore al probabile;
- remoti: quando hanno scarsissime possibilità di verificarsi;

CONSIDERATO CHE:

- in presenza di eventi certi (sentenze di condanna di primo grado emesse dal giudice civile o amministrativo, decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi sebbene opposti, ordinanze ex art. 186-ter cpc, ecc.), l'ente non può limitarsi ad accantonare le risorse ma deve provvedere a riconoscere il debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del Tuel, stanziando in bilancio le risorse occorrenti, eventualmente distribuendole a seguito di un piano di rateizzazione previamente concordato con i creditori, secondo le indicazioni di orientamento della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie n. 21/2018 e delle modifiche apportate dal DL 104/2020;
- in caso di passività probabili, la somma da accantonare può essere determinata, escluso l'accantonamento del 100% in quanto contrario alla logica del rischio e della tutela dell'equilibrio di bilancio, sulla base di coefficienti correlati ad una scala di valori della probabilità, all'interno di un *range* stimato tra un minimo ed un massimo in base alla motivata ponderazione degli elementi fattuali e giuridici della concreta fattispecie, da effettuare a cura dell'Ufficio Avvocatura ovvero dei legali esterni, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 247 del 2012 e s.m.i.;
- in caso di passività possibili, fermo restando l'obbligo di riportare analiticamente le cause nella nota integrativa ai documenti contabili, si può procedere ad accantonamento facoltativo sul Fondo Rischi Passività Potenziali ex art.167, comma 3 del TUEL, nell'ipotesi di valore della domanda superiore ad €. 50.000,00, applicando coefficienti di accantonamento inferiori al 50% del valore della domanda stessa, nel rispetto degli equilibri di bilancio;
- in presenza di evento remoto, la corretta applicazione del principio di congruità depone nel senso di non effettuare alcun accantonamento, risultando prevalente la finalità di destinare le risorse acquisite nell'esercizio di competenza all'erogazione dei servizi ai cittadini, piuttosto che cristallizzarle in funzione di un rischio la cui manifestazione si ritiene improbabile;

RITENUTO, pertanto, di dover determinare i seguenti criteri di identificazione della probabilità/possibilità del verificarsi dell'evento "soccombenza" ed i correlati coefficienti per la quantificazione dell'onere di accantonamento al Fondo Contenzioso, da applicare a ciascuno dei contenziosi pendenti, sia in sede di predisposizione del bilancio di previsione finanziario che in sede di predisposizione del rendiconto della gestione:

- **rischio CERTO**: accantonamento 100% (nel caso in cui l'ente sia destinatario di una sentenza esecutiva ma non definitiva per la quale non risultano accantonamenti e non sia riuscito a riconoscere il debito fuori bilancio e a registrare il relativo impegno di spesa entro la fine dell'esercizio);

- **rischio PROBABILE** (probabilità che si verifichi l'evento: minimo 51%) a sua volta distinto in:

a) alto: (indicatore: presenza di precedenti giurisprudenziali specifici, ed assenza di eccezioni processuali o di merito da articolare) accantonamento da un minimo del 60% ad un massimo del 70%;

b) medio: (indicatore: presenza di precedenti giurisprudenziali specifici, ma esito della lite correlato al compendio probatorio) accantonamento da un minimo del 55% ad un massimo del 60%;

c) basso: (indicatore: presenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci) accantonamento da un minimo del 51% ad un massimo del 59%;

- **rischio POSSIBILE** (possibilità che si verifichi l'evento: massimo 49%): accantonamento da un minimo del 10% ad un massimo del 20%; il rischio connesso alla possibile soccombenza va segnalato nella nota integrativa;

- **rischio REMOTO** (possibilità che si verifichi l'evento; massimo 10%); nessun accantonamento;

CONSIDERATO CHE l'accantonamento all'apposito Fondo Contenzioso deve essere effettuato:

- sul primo esercizio del bilancio di previsione per i contenziosi giudiziari incardinati nell'esercizio precedente, eventualmente ripartendo l'onere finanziario in parti eguali su ciascuna delle annualità dello strumento finanziario ove ciò sia funzionale al raggiungimento dell'equilibrio di parte corrente;
- successivamente, a seguito di approvazione del rendiconto della gestione e di determinazione del risultato di amministrazione, a seguito di verifica dell'adeguatezza di tale accantonamento anche in relazione ai contenziosi incardinati nell'esercizio di riferimento, l'accantonamento stanziato nel bilancio di previsione può essere ridotto mediante variazione di bilancio;

RITENUTO di dovere stabilire che, a decorrere dall'approvazione del presente atto deliberativo, gli accantonamenti nei documenti di programmazione economico-finanziaria dell'Ente inerenti al Fondo contenzioso, saranno quantificati secondo i criteri definiti nel presente atto;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000
- la L.R. n. 48/91;
- l'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art.53 della Legge 08 giugno 1990, n.142, recepito dalla Legge regionale n.48/1991, art. 1, come integrato dall'art.12 – Capo I - della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30, sulla proposta di deliberazione;

PROPONE


Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate:

1. DI ISTITUIRE un unico registro del contenzioso ove annotare in via sistematica i contenziosi pendenti, ivi compresi i ricorsi monitori anche se non opposti, quale strumento che concorre al monitoraggio dell'equilibrio di bilancio, ai fini della corretta determinazione del fondo rischi per contenzioso;
2. DI INCARICARE il Responsabile dell'Avvocatura comunale di procedere alla definizione del registro di cui al suddetto punto 1) che dovrà contenere, per ciascun contenzioso passivo già incoato o sopravvenuto, le seguenti informazioni:
 - data inizio del contenzioso,
 - estremi causa (numero di ruolo e anno),

- stato e grado,
 - generalità controparte,
 - ragioni della causa,
 - autorità,
 - generalità del legale di fiducia dell'Ente incaricato,
 - valore della causa,
 - spese di soccombenza,
 - stima del rischio contenzioso,
3. DI DARE ATTO che il Responsabile del Settore Avvocatura Comunale è tenuto ad aggiornare periodicamente le notizie contenute nel registro, comunicando tempestivamente ogni eventuale situazione che potrebbe compromettere gli equilibri di bilancio o che potrebbe favorire la riduzione dell'accantonamento;
 4. DI APPROVARE i seguenti criteri generali per la valutazione del rischio soccombenza, in applicazione del principio contabile OIC 31:
 - RISCHIO CERTO: accantonamento 100%;
 - RISCHIO PROBABILE (probabilità che si verifichi l'evento minimo 51%):
 - Alto (indicatore: presenza di precedenti giurisprudenziali specifici, ed assenza di eccezioni processuali o di merito da articolare);
 - medio (indicatore: presenza di precedenti giurisprudenziali specifici, ma esito della lite correlato al compendio probatorio);
 - basso (indicatore: presenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci);
 - RISCHIO POSSIBILE (possibilità che si verifichi l'evento massimo 50%);
 - RISCHIO REMOTO (possibilità che si verifichi l'evento: massimo 10%);
 5. DI APPROVARE i seguenti coefficienti da applicare, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, che ne darà atto in apposito paragrafo della nota integrativa, ai valori di probabilità/possibilità del rischio di soccombenza, al fine di determinare la misura dell'accantonamento al fondo rischi contenzioso, sia in sede di approvazione del rendiconto della gestione che in sede di predisposizione del bilancio di previsione finanziario:
 - a) rischio CERTO: accantonamento 100% (nel caso in cui l'ente sia destinatario di una sentenza esecutiva ma non definitiva per la quale non risultano accantonamenti e non sia riuscito a riconoscere il debito fuori bilancio e a registrare il relativo impegno di spesa entro la fine dell'esercizio);
 - b) rischio PROBABILE (probabilità che si verifichi l'evento: minimo 51%) a sua volta distinto in:
 - alto: accantonamento da un minimo del 70% ad un massimo del 80%;
 - medio: accantonamento da un minimo 60% ad un massimo del 69%;
 - basso: accantonamento da un minimo 51% ad un massimo del 59%;
 - c) rischio POSSIBILE (possibilità che si verifichi l'evento: massimo 59%): accantonamento da un minimo 10% ad un massimo del 40%; il rischio connesso alla possibile soccombenza va segnalato nella nota integrativa;

- d) rischio REMOTO (possibilità che si verifichi l'evento; massimo 10%); nessun accantonamento;
6. DI STABILIRE CHE, per i contenziosi di valore inferiore a € 5.000,00, e quindi di impatto irrilevante sull'equilibrio di bilancio, non si procederà ad alcun accantonamento nel fondo rischi contenzioso, fatta salva l'ipotesi di contenziosi seriali (più di n. 3 contenziosi pendenti aventi lo stesso *petitum* e *causa petendi*) per i quali si procederà all'accantonamento secondo i criteri sopra stabiliti;
 7. DI STABILIRE CHE, a decorrere dal prossimo bilancio di previsione, nell'ipotesi in cui il valore dell'accantonamento da iscriverne alla missione 20 a titolo di Fondo Contenzioso per le cause incardinate nell'esercizio precedente sia superiore all'importo di €.200.000,00 si potrà procedere, dandone adeguata motivazione nella nota integrativa al bilancio di previsione finanziaria, a ripartire la somma su tre annualità, se la rateizzazione è ritenuta possibile, ovvero aumentare l'accantonamento sul risultato di amministrazione già in sede di determinazione dell'avanzo presunto, vincolando quote dell'avanzo libero;
 8. DI STABILIRE CHE per le controversie con valore indeterminato, convenzionalmente si potrà considerare come valore della causa l'importo di €. 50.000,00, mentre, per le controversie per cui l'Ente ha ritenuto opportuno non costituirsi, valutare la passività ascrivibile alla categoria dell'evento remoto;
 9. DI STABILIRE CHE, nel disciplinare di incarico agli avvocati di fiducia, deve essere inserita una clausola con la quale il professionista deve assumersi l'onere di comunicare entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico l'eventuale rischio di soccombenza nella controversia, da esprimere in base alla propria competenza ed esperienza con una valutazione riferita ai criteri di classificazione del rischio di cui alla presente deliberazione. Il professionista deve anche assumersi il correlato obbligo di aggiornare tale valutazione con specifiche comunicazioni periodiche da rendere sulla base dello sviluppo della controversia, anche in relazione al verificarsi di preclusioni o decadenze istruttorie, nonché all'andamento dell'istruttoria probatoria, o ad altri elementi autonomamente valutati, e con obbligo di trasmissione di tale comunicazione almeno una volta all'anno, entro il 31 dicembre. Ciò al fine di poter adeguare l'accantonamento al fondo contenzioso già in sede di determinazione dell'avanzo presunto o eventualmente aggiornare gli impegni di spesa già assunti, anche con riferimento al suo incarico;
 10. DI STABILIRE CHE il Registro dei Contenziosi Giudiziari deve essere aggiornato ed implementato entro il 31 gennaio di ciascun anno, a cura del Responsabile del Settore Advocatura Comunale;
 11. DI STABILIRE CHE, in via di prima applicazione, entro 60 giorni dall'approvazione della presente deliberazione, il Responsabile del Settore Advocatura Comunale provveda all'istituzione del Registro dei Contenziosi Giudiziari e provveda ad aggiornare il grado di rischio soccombenza, avviando le interlocuzioni con eventuali professionisti del libero foro, se e in quanto affidatari di difesa legale dell'Ente;
 12. DI DARE ATTO CHE, nelle more dell'introduzione del registro del contenzioso, il Responsabile del Settore Advocatura Comunale dovrà individuare il rischio collegato al contenzioso dell'ente calcolandolo su una quota stimata con prudenza;
 13. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Settore Advocatura Comunale e al Settore II – Finanze - per gli adempimenti di competenza;
 14. DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Scicli a cura dell'Ufficio di Segreteria.

Per l'Avvocatura Comunale
IL SEGRETARIO GENERALE
(n.q. di sostituto amministrativo)
Dott.ssa Nadia Gruttadauria



L'ASSESSORE AGLI AFFARI LEGALI

Avv. Concetta Drago





COMUNE DI SCICLI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
AVVOCATURA COMUNALE
Gestione del Contenzioso



Allegato alla proposta di delibera della G.C. n. 17 del 14/04/2023

OGGETTO: Istituzione Registro dei Contenziosi Giudiziari. Approvazione criteri generali per la valutazione del rischio di soccombenza e la quantificazione del Fondo contenzioso.

PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime PARERE FAVOREVOLE

Scicli 14/04/2023

Per l'Avvocatura Comunale
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Nadia Gruttadauria

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime PARERE FAVOREVOLE

Scicli, 18/04/2023



Ufficio di Elevata Qualificazione Settore III Finanze

Dott.ssa Grazia Maria Galanti

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO – PRESIDENTE
(Geom. Mario Marino)

L'ASSESSORE ANZIANO
(Geom. Vincenzo Giannone)

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Maria Sgarlata)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione sull'albo on-line,

a t t e s t a

che il presente provvedimento, è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 della L.R. n. 44/1991 nonché dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nell'albo pretorio on line dell'Ente prot. n. _____ dal _____ al _____

Dalla residenza municipale, li

L'Addetto alla Pubblicazione dell'Albo on line
(Sig.ra Arrabito Carmela)

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,
attesta

che la presente deliberazione:

è diventata esecutiva il _____:

- perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, della L.R. 44/91)
- decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. 44/91)

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Sgarlata